



VERBALE DI ACCORDO

Oggi 9 dicembre 2014 presso l'Unione Industriali Grafici Cartotecnici e Trasformatori carta e affini della Provincia di Milano

Tra

International Paper Italia Spa, sedi di Bellusco, Pomezia, Catania, S. Felice sul Panaro rappresentata dai sigg.ri Oliver Taudien, Gianmarco Minoli, Laura Sardo e Vanessa Codogno assistiti dall'Unione Industriali Grafici Cartotecnici e Trasformatori carta e affini della Provincia di Milano in persona del Sig. Massimo Villani

E

la RSU della sede di Bellusco
 la RSU della sede di Pomezia
 la RSU della sede di Catania
 la RSU della sede di San Felice sul Panaro
 la SLC/CGIL, la FISTEL/CISL, la UILCOM/UIL, la UGL CHIMICI/CARTA E STAMPA Nazionali in persona dei signori Gianluca Carrega, Valter Fattore, Luciano Savant e Enzo Valente e quelle Territoriali di Milano, Pomezia, Catania e Modena.

Premesso

- che la Società ha avviato con lettera del 3 dicembre 2014 - i cui motivi si intendono specificamente ed espressamente richiamati - la procedura di cui all'art. 4 della L. 23.7.91 n. 223, per il licenziamento per riduzione di personale di n. 54 lavoratori, dei quali n. 14 appartenenti allo stabilimento di Bellusco e n. 1 alla sede di Bellusco (MB); n. 14 appartenenti alla sede di Pomezia (RM); n. 10 appartenenti alla sede di Catania e n. 15 appartenenti alla sede di San Felice sul Panaro (MO);
- che tale argomento era stato già oggetto di esame in occasione degli incontri tenutisi tra le parti, da ultimo il 1° dicembre u.s.;
- che le OO.SS. hanno richiesto - a norma di legge - un incontro per procedere ad un esame congiunto della situazione;
- che nel corso dell'incontro odierno l'azienda ha ulteriormente illustrato approfonditamente le cause dell'eccedenza strutturale di personale, come specificato nella lettera di avvio della procedura, nonché, motivandolo, ogni altro aspetto e problematica così come previsti dalla legge sopra citata,

(Handwritten signatures and initials in black and blue ink are present throughout the page, including a large signature on the right margin and several at the bottom.)

confermando la necessità di dover intervenire in tempi rapidi al fine di dare piena attuazione al piano di riorganizzazione aziendale e di riduzione del personale;

- che le Organizzazioni Sindacali - pur riconoscendo le necessità dell'azienda - hanno chiesto alla Società di ridurre l'utilizzo della mobilità;
- che l'Azienda - considerato il contributo fornito dalle Organizzazioni Sindacali alla soluzione delle problematiche aziendali ed allo scopo di mantenere anche nel futuro relazioni sindacali improntate alla migliore correttezza - ha deciso di accogliere tale richiesta alle condizioni indicate nel presente accordo:

si è concordato quanto segue:

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- 2) Sono state esaminate le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e si è tenuto conto della possibilità di utilizzazione diversa dei dipendenti in esubero, che riguarderà un numero massimo di 12 lavoratori, anche mediante la sottoscrizione su base volontaria di accordi, che saranno definiti in sede di stabilimento, in deroga al 2° comma dell'art. 2103 c.c. così come consentito dall'art. 4 co. 11 della Legge 223/91;

- 3) Le parti convengono sulla necessità di collocare in mobilità complessivamente n. 42 lavoratori (n. 32 operai e 10 tra impiegati e quadri), dei quali: n. 11 lavoratori nello stabilimento di Bellusco (8 operai e 3 impiegati/quadri); n. 1 quadro nella sede di Bellusco; n. 11 lavoratori nella sede di Pomezia (9 operai e 2 impiegati/quadri); n. 7 lavoratori nella sede di Catania (5 operai e 2 impiegati); n. 12 lavoratori nella sede di S. Felice sul Panaro (10 operai e 2 impiegati).

La collocazione in mobilità avverrà - previa comunicazione del recesso - con pagamento, con i tempi tecnici necessari, delle altre competenze e ratei di fine rapporto - entro i termini di legge.

- 4) Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 5 c. 1 della legge n. 223/91, i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità vengono individuati nella non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro.

- 5) Ai lavoratori di cui al punto 3 del presente accordo verrà corrisposto - a fronte della formalizzazione del verbale di accordo sulla risoluzione del rapporto di lavoro nei termini e nelle forme previste al punto 6 del presente accordo - una incentivazione all'esodo pari a una integrazione del trattamento di mobilità a carico Inps fino ad arrivare ad un importo lordo equivalente al 50% della differenza tra la indennità di mobilità lorda mensile e la attuale retribuzione lorda annua ordinaria (divisa per 12) moltiplicata per i mesi di permanenza nelle liste di mobilità sino al raggiungimento del pensionamento effettivo oppure, per chi non raggiungerà i requisiti del pensionamento, per tutti i mesi di durata della mobilità secondo quanto previsto dalle norme in vigore al momento della chiusura del rapporto. Per tutto il periodo della mobilità verrà inoltre garantita, agli aventi diritto, la copertura del Fondo Salute Sempre.

- 6) Gli importi previsti al punto 5 del presente accordo verranno corrisposti dalla Società in una unica soluzione entro il primo periodo di paga utile dopo la data della effettiva risoluzione del rapporto di lavoro, previa formalizzazione - da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di chiusura del rapporto in una delle sedi di cui all' art. 412 ter c.p.c. - del verbale di accordo sulla risoluzione dei singoli rapporti di lavoro: in tale sede le parti rinunceranno reciprocamente a qualunque altra pretesa connessa al rapporto di lavoro intercorso ed alla sua cessazione.

- 7) Le parti concordano che ogni eventuale e ipotetico vizio della comunicazione ex articolo 4 comma 2 della Legge 223/91 di cui in premessa, deve intendersi sanato con la sottoscrizione del presente accordo, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 1, co. 45, della Legge 92/2012.

- 8) L'Azienda:
- comunicherà agli Enti interessati l'avvenuto accordo ed il contenuto dello stesso;
 - invierà agli Enti territoriali competenti le comunicazioni previste all'art. 4, comma 9 della legge 223/91;
 - verserà all'Inps la somma indicata all'art. 5, comma 4 della legge n. 223/91, nella misura ridotta pari a 3 volte il trattamento iniziale di mobilità.
- 8) Le parti - con la sottoscrizione del presente accordo - si danno reciprocamente atto di aver esperito ed esaurito con esito positivo ad ogni effetto la procedura prevista dall'art. 4 comma 5 della legge 23/7/91 n. 223.

Letto, confermato e sottoscritto.

International Paper Italia Spa
 l'Unione Industriali Grafici
 Cartotecnici Trasformatori Carta e Affini
 della Provincia di Milano

RSU
 Sede di Bellusco

RSU
 Sede di Pomezia

RSU
 Sede di Catania

RSU
 Sede di San Felice sul Panaro

SLC/CGIL

Secafu/Albero
 FISTEL/CISL

UILCOM/UIL

UGL CHIMICI/CARTA E STAMPA